

REGIONE PIEMONTE
Provincia di Novara

COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE

P.R.G.C.

Variante Strutturale

Art. 15 L.R. n° 56/77 e smi

PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE

ELABORATI GEOLOGICI

**NORME DI CARATTERE
GEOLOGICO**

stesura: novembre 2022

STUDIO DI GEOLOGIA - dott. Anna Maria Ferrari
via Azario 3, Novara - tel. e fax 0321/398909
e-mail: ferrari_anna_maria@virgilio.it



Art. 1 - Natura delle Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'utilizzazione urbanistica

Il PRGC individua quelle porzioni di territorio che per caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e geotecniche presentano condizioni omogenee di pericolosità, indipendentemente dall'utilizzo antropico. L'intero territorio comunale è suddiviso in zone, a ciascuna delle quali è stata fatta corrispondere una classe di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'utilizzazione urbanistica ai sensi della Circ. 7/LAP del 08/05/1996 e s.m.i.

Le zone relative a ciascuna classe sono rappresentate sui seguenti elaborati grafici, che fanno parte integrante delle presenti Norme Tecniche di Attuazione:

- Carta di Sintesi della Pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica estesa all'intero territorio comunale alla scala 1:10000 (elaborato di seconda fase secondo il punto 1.2.1 della Circ. 7/LAP)
- Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica relativa alle aree destinate a nuovi insediamenti, completamenti ed interventi pubblici di particolare rilevanza estese ad un intorno significativo (elaborato di terza fase ai sensi del punto 1.2.3 della Circ. 7/LAP) alla scala 1:2000 (stralci cartografici in allegato alla relazione : SCHEDE 1,2,3,4,5).

L'inserimento di una zona in una determinata classe di idoneità urbanistica non esime i soggetti attuatori degli interventi ad adeguare gli interventi stessi alle condizioni del suolo, anche attraverso provvedimenti non normati. In tutte le classi permane l'efficacia di tutte le norme vigenti, nazionali e regionali, di carattere geologico, geotecnico, idrogeologico ed idraulico; in particolare devono essere osservate:

- le disposizioni di cui al DM 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni".
- le disposizioni previste dal D.L. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., recante disposizioni circa: procedure per VAS e VIA di piani e progetti, difesa del suolo, tutela delle acque dall'inquinamento, gestione delle risorse idriche, gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera, danni all'ambiente
- la normativa relativa alla regolamentazione dell'attività estrattiva (Legge regionale n. 23 del 17 novembre 2016 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave") e le prescrizioni introdotte dagli strumenti di programmazione settoriale vigenti e/o in salvaguardia (PAEP, PRAE);
- le norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche, disposte dalla L.5/1/94 n. 36

- i disposti di cui agli art. 915, 916, 917 del C.C. ed in genere tutte le norme relative al mantenimento del territorio in condizioni di sicurezza nei riguardi della pubblica e privata incolumità
- le disposizioni riguardanti le aree di salvaguardia delle opere di captazione ad uso idropotabile, ai sensi del DPR 236/88 "Attuazione della direttiva CEE n.80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della L. 16 aprile 1987, n.183 e del D.L. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

Art. 2 - Relazione geologico-tecnica relativa alle aree interessate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche di particolare importanza

Le schede geologico-tecniche, riportate nella RELAZIONE GEOLOGICA E ALLEGATI, relative alle aree interessate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche di particolare importanza, redatte ai sensi della L.R.n.56/77 Art.14, e s.m.i e facenti parte degli allegati tecnici di Piano, contengono disposizioni prescrittive per le modalità di trasformazione di ciascuna area e pertanto costituiscono assieme agli elaborati grafici di sintesi parte integrante delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

Art. 3 - Indagini geologiche e geotecniche a corredo dei progetti di opere pubbliche e private

I progetti di opere pubbliche e private, da realizzarsi sul territorio comunale devono essere corredati già in fase istruttoria, nei casi e con le modalità previste dal D.M. 17/01/2018 "Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni" dai risultati di indagini geotecniche e geologiche a firma di professionisti abilitati e costituenti parte integrante del progetto. Le indagini sui corsi d'acqua devono sempre prevedere una "Relazione idrologica ed idraulica" che, partendo dai dati meteorologici, geologici, geomorfologici del bacino, possa valutare la massima piena. Le relazioni tecniche dei progetti di regimazione devono essere corredate da "Relazioni idrauliche" che dimostrino la compatibilità delle opere previste con gli episodi di massima piena ipotizzati. I progetti sottoposti alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o di Verifica dovranno essere conformi alle indicazioni previste dal D.L. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. e dalla L.R. 12 dicembre 1998, n. 40 e successive modifiche ed integrazioni.

Tale relazione non può essere sostitutiva delle relazioni geologiche e geotecniche previste dal D.M.17/01/2018 a corredo dei progetti di opere pubbliche e private, descritte all'art. 3 delle presenti Norme di Attuazione.

Art. 4 - Norme generali di carattere idrogeologico

Lungo tutti i corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche e quelli demaniali si applicano le fasce di rispetto ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n.523 – art. 96 lett.f), anche in assenza di rappresentazione cartografica o difformità di rappresentazione.

Su tutto il territorio comunale non sono ammessi:

- ◇ prelievi non autorizzati di acque superficiali;
- ◇ prelievi non autorizzati di acque sotterranee;
- ◇ scarichi non autorizzati di acque o reflui nei corpi idrici superficiali;
- ◇ dispersioni non autorizzate di acque o reflui sul suolo e nel sottosuolo;
- ◇ stoccaggi non autorizzati di rifiuti;
- ◇ stoccaggi non autorizzati di materiali inerti provenienti da scavi e demolizioni.

Gli innalzamenti artificiali del piano campagna dovranno essere realizzati previa asportazione della vegetazione e recupero dello strato di terreno agrario, (in modo tale da consentire il regolare drenaggio e deflusso delle acque anche nelle aree circostanti) e con la valutazione degli eventuali cedimenti provocati. I suddetti interventi potranno essere effettuati solo con materiali idonei ai sensi della vigente normativa sui rifiuti e solo nel rispetto delle fasce imposte dal R.D. 523/1904 e delle fasce classificate IIIa senza alterare il naturale scolo delle acque e nel principio di conservazione della capacità di laminazione della superficie originaria e di minima alterazione del ciclo idrologico.

Lungo gli alvei dei corsi d'acqua e sulle fasce spondali:

- ◇ non sono ammesse coperture dei corsi d'acqua, salvo che per opere di attraversamento viabilistico;
- ◇ per le opere di attraversamento è sempre prescritta la tipologia “a rive piene” cioè senza restringimenti mediante tombinature o similari;
- ◇ non sono ammessi manufatti in materiali sciolti;
- ◇ non sono ammesse recinzioni o muri di cinta attraverso e lungo gli alvei e le fasce spondali dei corsi d'acqua che peggiorino la stabilità delle sponde stesse, che restringano le sezioni di deflusso e non consentano il regolare deflusso delle acque;
- ◇ non sono ammessi accumuli di scarti vegetali provenienti dalle pratiche agrarie e dalla manutenzione di parchi e giardini;
- ◇ con riferimento agli obblighi previsti dagli art. 915, 916, 917 del C.C., relativi al mantenimento delle condizioni degli alvei e del regolare deflusso delle acque, tali obblighi sono estesi a tutte le zone di pertinenza dei corsi d'acqua.

Art. 5 - Classi di idoneità geomorfologica all'utilizzazione urbanistica previste sul territorio comunale

Il territorio comunale è classificato secondo le seguenti classi di idoneità geomorfologica all'utilizzazione urbanistica, secondo la Circ. P.G.R. 6 maggio 1996 n. 7/LAPe s.m.i.:

Classe I

Classe II b

Classe II c

Classe IIIa1

Classe IIIa2

Classe IIIb2 (per gli edifici isolati ricadenti in Classe IIIa non identificati cartograficamente)

Art. 5 - Classe I

Aree normalmente sicure. Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche. Gli interventi sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 17/01/2018

L'assenza di problematiche particolari non esime i soggetti attuatori degli interventi ad adeguare gli interventi stessi alle condizioni del suolo, alla stabilità dell'area ed alla possibile presenza di falda freatica.

Art. 6 - Classe II b

Aree caratterizzate dalla presenza di terreni argilloso-sabbiosi con proprietà geotecniche mediamente scarse. Ai sensi della Circ. 7/LAP la Classe II si riferisce genericamente a :
"Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti, realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto.
EDIFICABILI – Le problematiche sono rappresentate dalle probabili qualità scadenti dei terreni superficiali, da verificare in fase di progettazione mediante indagini dirette.

Art. 7 - Classe IIc

Ai sensi della Circ. 7/LAP la Classe II si riferisce genericamente a : "Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti, realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto. Tali interventi non dovranno in

alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all'edificabilità".

In particolare, per il territorio in oggetto la Classe IIc individua: Aree potenzialmente soggette ad allagamenti connessi alla scarsa manutenzione del reticolato idrografico secondario. Aree di recapito della rete di drenaggio superficiale (valle dell'Arbogna e valletta del Cavo Ri). Aree dove le moderate condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non condizionarne l'utilizzazione urbanistica. Locale interferenza della falda freatica con le strutture di fondazione. EDIFICABILI CON PRESCRIZIONI.

All'interno della Classe IIc sono definite le seguenti prescrizioni:

- vietati movimenti terra per interventi di rimodellamento delle superfici o eventuali riquotature
- sono vietati innalzamenti artificiali
- nel caso di insediamenti abitativi il primo piano abitabile dovrà essere posto ad almeno quota + 1 metro da p.c.
- è vietata la costruzione di locali interrati.
- eventuali progetti dovranno essere eseguiti prevedendo la caratterizzazione geologica e geotecnica, sulla base dei contenuti del D.M. 17/01/2018

Art. 8 – Classe IIIA

Nelle aree comprese in Classe IIIa sono ammessi solo i seguenti interventi, i cui progetti siano redatti sulla base di rigorosi accertamenti geologici, geotecnici, idrogeologici ed idraulici che stabiliscano gli accorgimenti tecnici atti a garantire la fattibilità degli interventi stessi nell'ambito di requisiti di sicurezza propria e tali da non aggravare la situazione di pericolosità esistente:

- ◇ le opere previste dal piano territoriale e quelle che abbiano conseguito la dichiarazione di pubblica utilità;
- ◇ le opere pubbliche non altrimenti localizzabili attinenti la viabilità, la produzione ed il trasporto di energia, le reti e gli impianti di depurazione, le telecomunicazioni ed altre attrezzature per l'erogazione di pubblici servizi;
- ◇ le opere attinenti la regimazione e l'utilizzo delle acque, compresi i pozzi, le captazioni sorgive, le derivazioni e gli attingimenti di acqua, purché adeguatamente eseguiti e concessi dagli Enti competenti;
- ◇ le opere attinenti le sistemazioni idrogeologiche e tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di difesa esistenti;
- ◇ l'eliminazione di eventuali tratti coperti dei corsi d'acqua e l'ampliamento delle tombature;
- ◇ le attività estrattive autorizzate ai sensi della L.R. 22/11/78, n. 69;

- ◇ le piantumazioni secondo le disposizioni legislative vigenti, PAI e PGRA; il mantenimento delle limitate attività agricole in atto; le attività colturali che non costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque;
- ◇ la recinzione dei terreni purché le opere non modifichino il regolare deflusso delle acque, anche in occasione di piene eccezionali.

Art. 8.1 - Classe IIIA1

La Classe IIIa1 identifica porzioni di territorio inedificate aventi caratteristiche geomorfologiche che le rendono inidonee a nuovi insediamenti

Per il territorio in esame corrispondono a: Porzioni di territorio inedificate aventi caratteristiche geomorfologiche che le rendono inidonee a nuovi insediamenti. Fenomeni di allagamento del reticolato idrografico principale, (sistema Torrente Arbogna - Cavo della Mensa Vescovile), caratterizzati da bassa energia e da trasporto solido di tipo limoso. Aree ricadenti all'interno della fascia C definita dal PAI sul sistema T. Terdoppio – Roggia Cerana, prescritte ex-officio nella stesura precedente dello strumento urbanistico (*modifica introdotto ex officio D.G.R. 15 luglio 2002 n. 45-6656*). INEDIFICABILI.

Art. 8.2 – Edifici esistenti entro la Classe IIIA1: Classe IIIb2

Per eventuali insediamenti esistenti in Classe IIIa1 non evidenziati in cartografia scala 1:10.000 si applicano le limitazioni previste per la **Classe IIIb2**.

*Nel caso della presenza di edifici isolati non evidenziati dalla cartografia, si applicano le limitazioni previste alla classe IIIb2, e più precisamente sono ammesse unicamente trasformazioni che non aumentino il carico antropico, intendendo, secondo l'art.7.3 della Circ. 7/LAP che, a seguito di dettagliate indagini, sono accettabili quegli adeguamenti che consentano una più razionale fruizione degli edifici esistenti, oltreché gli adeguamenti igienico-funzionali (realizzazione di ulteriori locali, recupero di locali preesistenti inutilizzati, pertinenze quali box e ricovero attrezzi,) escludendo viceversa la realizzazione di nuove unità. **Si veda art. 9 delle presenti norme di carattere geologico.***

Sono inoltre consentite, previa esecuzione di approfondimenti geomorfologici e geotecnici che esaminino le effettive condizioni locali di pericolosità e di rischio e riferiscano esplicitamente circa la fattibilità dell'intervento, nuove costruzioni che riguardino in senso stretto edifici per attività agricole e residenze rurali, connessi alla conduzione aziendale o genericamente gli edifici esistenti, non altrimenti localizzabili.

Per le aree ricadenti in fascia C del P.A.I. ogni intervento dovrà essere eseguito prevedendo in fase di progettazione la caratterizzazione di tipo idrogeologico, geotecnico, idrologico ed idraulico, esaminando quegli aspetti connessi alla regimazione ed al riassetto del reticolato

idrografico minore a scala locale, senza che ciò comporti il peggioramento delle condizioni idrologiche circostanti. Dovranno essere attuati quegli interventi volti a favorire il regolare deflusso delle acque superficiali, garantendo la massima sezione di deflusso e la minima scabrezza.

Saranno in particolare vietati:

- coperture e tombinature del reticolato idrografico secondario
- costruzione di locali interrati

Art. 8.3 - Classe IIIA2

Fasce di rispetto del reticolato idrografico minore ad alveo demaniale art. 96 RD n.523/1904.

Fasce inedificate lungo il tracciato del Canale Quintino Sella.

Per i fabbricati esistenti, ricadenti entro tali fasce, non sono ammessi interventi che comportino aumento di carico antropico, ammettendo unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.

Sono inoltre da ascrivere alla Classe IIIa2 tutte le fasce di rispetto dei corsi d'acqua, dei fontanili e dei rami principali del reticolato idrografico minore, per una profondità pari a 10 metri su ciascuna sponda.

Art. 9 Aumento di carico antropico

Per quanto riguarda l'aumento del carico antropico, si fa riferimento alla D.G.R. 07/04/2014, n. 64-7417.

Nelle aree di classe III, il concetto di "incremento del carico antropico" è espresso nell'ALLEGATO A (indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica) con particolare riferimento al punto 6 della PARTE I, ove si specifica che "incremento di carico antropico (è rappresentato da) quegli interventi urbanistico edilizi che generano un aumento, non momentaneo ma stabile nel tempo, di presenza umana a fini abitativi, lavorativi e per l'utilizzo di servizi".

Si rimanda quindi alle indicazioni dell'Allegato A per poter individuare le situazioni che non comportano incremento del carico antropico. In particolare:

a. Non costituisce incremento di carico antropico:

- utilizzare i piani terra dei fabbricati esistenti per la realizzazione di locali accessori (autorimesse, locali di sgombero, ecc.);
- realizzare edifici accessori (box, tettoie, ricovero attrezzi, ecc.) nel rispetto delle prescrizioni delle norme di attuazione del PAI;
- realizzare interventi di "adeguamento igienico funzionale", intendendo come tali tutti quegli interventi edilizi che richiedano ampliamenti fino ad un massimo di 25 mq, purché questi non comportino incrementi in pianta della sagoma edilizia esistente;

- sopraelevare e contestualmente dismettere i piani terra ad uso abitativo di edifici ubicati in aree esondabili caratterizzate da bassi tiranti e basse energie;
- utilizzare i sottotetti esistenti in applicazione della l.r. 16/2018 qualora ciò non costituisca nuove ed autonome unità abitative.

Art. 10 - Aree di salvaguardia delle opere di captazione

Per i pozzi di approvvigionamento idrico potabile sono state individuate le aree di salvaguardia sulla base del criterio idrogeologico, definendo Zona di Tutela Assoluta, Zona di Rispetto Ristretta, Zona di Rispetto Allargata, così come recepite e normate dalla D.G.R. 11 dicembre 2006 n.15/R “Disciplina aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (LR 29/12/2000 n. 61) che si richiama integralmente.

Per i due pozzi pubblici ad uso potabile sono state riprodotte le aree di salvaguardia perimetrate su base idrogeologica secondo il regolamento regionale 15/R, come approvate con Det. N.392 del 18/09/2009. Per il pozzo “scuole” sono stati verificati i criteri di applicabilità del prelievo da acquifero protetto, secondo le indicazioni del 15/R, delimitando la zona di tutela assoluta e la zona di rispetto allargata. In questo caso la **zona di rispetto ristretta** viene a coincidere con la zona di tutela assoluta.. Per il pozzo “vecchio” sono state individuate: zona di tutela assoluta, zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata. **Entro le zone di rispetto sono vigenti i vincoli previsti dall’art. 6 Regolamento 15/R, che si riporta integralmente.**

Art. 6

(Vincoli e limitazioni d'uso relativi alle zone di rispetto)

1.

Nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) la dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;*
- b) l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;*
- c) lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute nei Piani di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B;*
- d) l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione;*
- e) gli scarichi di acque reflue anche se depurati, nonché la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;*
- f) le aree cimiteriali;*
- g) l'apertura di cave;*
- h) l'apertura di pozzi o la realizzazione di altre perforazioni del suolo, ad eccezione di quelli finalizzati all'estrazione delle acque di cui all'articolo 1, comma 1, di quelli finalizzati alla variazione di tale estrazione, nonché di piezometri ovvero di pozzi o altri strumenti di monitoraggio necessari per il controllo e la tutela delle risorse idriche;*

- i) la gestione di rifiuti;*
- j) lo stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;*
- k) i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;*
- l) i pozzi perdenti e le fosse Ihmoff o equivalenti sistemi di trattamento di acque reflue;*
- m) il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i centosettanta chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite;*
- n) l'insediamento di attività industriali ed artigianali;*
- o) il cambiamento di destinazione d'uso degli insediamenti di cui al punto n) esistenti, salvo che il medesimo sia volto alla riduzione del livello di rischio.*

2. Nella zona di rispetto ristretta sono comunque vietati:

- a) la stabulazione di bestiame;*
- b) lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;*
- c) la realizzazione di fognature, pozzi neri a tenuta, impianti e strutture di depurazione di acque reflue, salvo che siano necessari per la messa in sicurezza di fabbricati non rilocalizzabili o per mitigare la situazione di rischio;*
- d) la realizzazione di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ad eccezione delle infrastrutture del servizio idrico integrato strettamente funzionali alla captazione idrica. Per i fabbricati esistenti alla data di presentazione della proposta di definizione delle aree di salvaguardia, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, possono essere consentiti solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l'aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino nuovi allacciamenti fognari;*
- e) la realizzazione di opere viarie e ferroviarie, fatta eccezione per le piste ciclabili e la viabilità agro-silvo-pastorale, interpodereale e, ove non diversamente localizzabile, comunale;*
- f) la realizzazione di infrastrutture di servizio che possano interferire, qualitativamente o quantitativamente, in modo diretto o indiretto, con il corpo idrico captato.*

3. All'interno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione di fognature, impianti e strutture di depurazione di acque reflue diversi da quelli di cui al comma 1 lettera l), a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione nel suolo o nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria. Le stesse soluzioni tecniche si applicano agli interventi di manutenzione straordinaria e ricostruzione delle reti fognarie esistenti.

4. All'interno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione di nuove opere viarie o ferroviarie, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di raccogliere ed allontanare le acque di dilavamento, nonché eventuali sostanze provenienti da sversamenti accidentali. Per le infrastrutture viarie e ferroviarie esistenti, in caso di modifiche del tracciato o ampliamento della superficie coinvolta, sono

adottate le stesse soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture, fermo restando il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta.

5.*All'interno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione di nuovi insediamenti di edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione, di nuovi fabbricati a servizio di aziende agricole destinati esclusivamente al ricovero di scorte, prodotti, macchine e attrezzi, nonché di nuove infrastrutture di servizio, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4. I parcheggi interrati a servizio degli insediamenti di edilizia residenziale sono realizzati garantendo un franco di almeno un metro sul livello minimo di soggiacenza della falda.*

6.*Le soluzioni tecniche e gli interventi di messa in sicurezza previsti dai commi 3, 4 e 5 sono preventivamente comunicati all'autorità d'ambito e al dipartimento dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) competenti per territorio che, entro sessanta giorni, esprimono il proprio parere fornendo, se del caso, puntuali prescrizioni cautelative connesse all'intervento. Decorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, i pareri si intendono espressi in senso favorevole.*

7.*Fermi restando i divieti di cui ai commi 1 e 2, all'interno della zona di rispetto le attività agricole sono esercitate secondo le previsioni dei Piani di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B, presentati alla provincia territorialmente competente in conformità agli eventuali vincoli e prescrizioni previsti nel provvedimento di definizione dell'area di salvaguardia, e alle norme tecniche per la fertilizzazione fosfo-potassica di cui all'Allegato C.*

8.*Fatta eccezione per le aree cimiteriali, per le attività, gli insediamenti e i manufatti di cui al comma 1 esistenti alla data di presentazione della proposta di definizione delle aree di salvaguardia sono adottate, ove possibile, le misure per il loro allontanamento; in caso contrario deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Per le aree cimiteriali esistenti è consentito procedere a nuove sepolture solo fuori terra e non sono comunque consentiti ulteriori ampliamenti nella zona di rispetto ristretta.*